



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 11 novembre 2020  
Prot. n. 094/20H.19.

Alle Aziende associate

L O R O S E D I

**OGGETTO: Decreto-legge n. 149/2020: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”**

Facendo seguito alla precedente [circolare Agens](#), si rende noto che in Gazzetta Ufficiale n. 279/2020, è stato pubblicato il [decreto in oggetto](#), entrato in vigore il 9 novembre u.s.

Rinviando al suddetto decreto per una disamina più approfondita delle misure adottate, di seguito illustriamo le principali novità in materia giuslavoristica.

➤ **Misure in materia di integrazione salariale (Art. 12)**

Sono prorogati al 15 novembre p.v. i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Viene, pertanto, abrogato il comma 7 dell'art. 12 del D.L. n. 137/2020, che fissava la suddetta scadenza al 31 ottobre u.s.

Inoltre, si prevede che i trattamenti, disposti dall'art. 12 del succitato decreto legge n. 137/2020, siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre c.a.

➤ **Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (Art. 13)**

Il decreto prevede, inoltre, la possibilità di godere di un congedo straordinario, indennizzato in misura pari al 50% della “retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente



*precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità<sup>1</sup>*”, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanza del Ministero della Salute, nelle quali sia disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. In tali casi, dunque, i genitori lavoratori potranno, alternativamente, astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione medesima ed il periodo di assenza sarà coperto da contribuzione figurativa.

Il suddetto beneficio è riconosciuto, altresì, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

I suddetti trattamenti sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per il corrente anno.

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Gino Colella

---

<sup>1</sup> D.Lgs. n. 151/2001, art. 23, co. 1